

Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo N. 10/2021 del 24/05/2021

TRATTAMENTO TRIBUTARIO CONTRIBUTO CASSA EDILE CESSAZIONE DAL 1° GIUGNO 2021

Con comunicazione n° 775 del 18 maggio 2021 la CNCE ha diramato le Nuove linee di indirizzo per le Casse Edili sugli aspetti fiscali delle contribuzioni/prestazioni afferenti le Casse.

Un recente pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 54/E/2020) ha, infatti, modificato l'interpretazione in materia.

Si riporta stralcio della comunicazione CNCE sull'aspetto in argomento:

Omissis

Tutto ciò premesso, appare ad oggi decisivo un recente pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 54/E/2020), con il quale per la prima volta da anni il punto di osservazione, anche seguendo il parere di legali all'uopo interpellati, subisce un mutamento sostanziale che può condurre a corollari diversi dal passato.

In tale occasione, infatti, l'Agenzia delle Entrate, pur ripercorrendo le sopraccitate norme, ha previsto l'esclusione dall'imponibilità fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali nei seguenti casi:

1. *qualora il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l'obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica iscrivendosi a un ente o a una cassa. In questo caso la contribuzione all'ente bilaterale risulterebbe a esclusivo interesse del datore di lavoro, non generando materia imponibile per i lavoratori;*

2. *qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all'ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore (se ne deduce ad esempio, qualora il versamento avvenga, come nel caso delle Casse Edili/Edilcasse su base di una massa salariale generica ovvero su una forza media del periodo di riferimento come nel caso che ha interessato l'Agenzia nella risoluzione). Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha pertanto affermato l'assunto secondo il quale ove il contributo versato all'ente sia cumulativo ed indifferenziato, non sussiste un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore e pertanto non vi è una componente reddituale nei confronti dei propri dipendenti.*

Com'è noto, la contribuzione dovuta dall'impresa alla Cassa Edile viene calcolata non in riferimento alla retribuzione di ciascun dipendente della stessa impresa ma sulla base della massa salariale complessiva di ogni mese.

A fronte di tali modalità di contribuzione, infatti, il diritto del lavoratore alle prestazioni erogate dalla Cassa Edile non scaturisce né viene calcolato in base all'importo dei contributi versati dall'impresa ma si determina esclusivamente in relazione alle norme regolamentari di ciascun Ente erogatore.

Premesso ciò, si può ragionevolmente e fondatamente pervenire alla conclusione che la contribuzione versata alle Casse dall'azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, atteso che non è finalizzata a costituire reddito direttamente e nell'immediato in capo al singolo lavoratore.

Sulla base di quanto espresso, pertanto, le Casse non dovranno più procedere al calcolo della percentuale di contribuzione afferente le spese per le assistenze sostenute, né alla relativa comunicazione annuale alle imprese.

Omissis

La contribuzione versata alla Cassa Edile dall'azienda non deve quindi essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro atteso che non è finalizzata a costituire reddito in capo al singolo lavoratore.

Per effetto di quanto sopra riportato si segnala che dal prossimo mese di giugno, l'imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale del 0,241% riferita alla contribuzione assistenziale comunicata per l'anno in corso con News 1 del 14 gennaio 2021.

Maggio 2021

La Cassa Edile